

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

ha pronunciato la seguente:

**sentenza**

sul ricorso proposto da:

M.M.

- ricorrente -

**contro**

CCIAA DI OMISSIS + ALTRI

- intimati -

avverso il decreto n. 163/09 cron. pronunciato della Corte d'appello di Torino nel proc. n. 1000/09 V.G. e depositato il 19 ottobre 2009;

**Svolgimento del processo**

La sig.ra M.M. dopo la chiusura del proprio fallimento (quale socia illimitatamente responsabile della ALFA s.n.c.), disposta dal Tribunale di Cuneo con decreto dell'8 febbraio 2007, domandò al medesimo Tribunale il beneficio della esdebitazione ai sensi della L. Fall., art. 142 (come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5).

Il Tribunale diede atto dell'assenza di ragioni ostative al beneficio e della positività delle informazioni acquisite dal curatore;

ritenne, tuttavia, ostativa alla concessione del beneficio la mancanza di una sia pur parziale soddisfazione di tutti i creditori, ai sensi della L. Fall., art. 142, comma 2, avendo il riparto finale riguardato soltanto alcune categorie di creditori privilegiati, e respinse per questa ragione la domanda.

La Corte d'appello di Torino ha respinto il reclamo della soccombente, confermando la tesi del Tribunale e compensando le spese processuali.

La sig.ra M. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. Nessuna delle parti intimata ha resistito.

## Motivi della decisione

1. - Con il PRIMO motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d'appello non abbia considerato positivamente la sussistenza di tutti gli altri presupposti per la concessione del beneficio e il comportamento collaborativo tenuto dalla ricorrente durante la procedura.

2. - Con il SECONDO motivo, denunciando violazione di norme di diritto, sia di ostacolo all'esdebitazione, ai sensi della L. Fall., art. 142, comma 2, la mancanza di una parziale soddisfazione di tutti i creditori.

3. - I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro connessione, ed essere accolti sotto il profilo della violazione di norme di diritto. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 24214 del 2011 hanno chiarito che non è ostativa alla concessione del beneficio della esdebitazione la mancanza di un riparto in favore di tutti i creditori.

4. - Il decreto impugnato, che contiene invece una statuizione di segno opposto, va pertanto cassato.

Non può, tuttavia, farsi luogo alla decisione della causa nel merito, come richiesto dalla ricorrente, atteso che ai fini dell'eventuale riconoscimento della esdebitazione occorre, secondo quanto chiarito sempre dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, una ulteriore valutazione riservata al giudice di merito e nella specie non compiuta dalla Corte d'appello in quanto assorbita dal rilievo della circostanza ostativa di cui si è detto. Le Sezioni Unite, infatti, muovendo dalla considerazione che la L. Fall., art. 142, comma 2, non determina *"l'entità dei crediti rispetto al totale, il cui soddisfacimento è richiesto come presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione"*, affidano appunto al giudice di merito il compito di accertare, secondo il suo prudente apprezzamento, se *"la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio"*.

5. - In conclusione il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto enunciati ai paragrafi 3 e 4, che precedono, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

## PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2013